



Segreterie Nazionali

## **BOZZA OO.SS.**

**Codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione dei CCNL unico di settore.**

**Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

### ***Art. 1 - Campo di applicazione.***

Il presente Codice di regolamentazione si applica a tutti i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o alla collettività, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa o dell'ente.

Il Codice predetto, relativamente all'erogazione delle prestazioni indispensabili e all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, attua quanto richiesto dalla legge n. 146/1990.

### ***Art.2 Tentativo preventivo di conciliazione.***

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della L. 12 giugno 1990, n. 146, prima della proclamazione dello sciopero le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione di quanto segue.

#### ***A) Effetti***

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

#### ***B) Divieto di azioni unilaterali***

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

L'eventuale comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al comma precedente, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia, ai sensi dell'articolo 13, lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i.

#### *C) Prima fase della procedura*

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere un'astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda o all'ente gestore del servizio specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro 5 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'azienda o dell'ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell'articolo 13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e s.m.i.

#### *D) Seconda fase della procedura*

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), il soggetto collettivo che intende promuovere la vertenza potrà decidere di esperire un ulteriore tentativo di conciliazione:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, nella sede amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e s.m.i.; in tal caso la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di garanzia, per iscritto, l'esito delle procedure e, in mancanza di verbale, a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento

#### *E) Ripetizione delle procedure*

Nell'ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.

#### ***Art.3 - Proclamazione e preavviso.***

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro è preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta è trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta è fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese.

#### ***Art. 4 - Durata.***

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

#### ***Art. 5 Rarefazione***

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva riferita alla medesima vertenza proclamata dalla stessa OO.SS è assicurato un intervallo di almeno 3 giorni

Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni, a prescindere dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.

L'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi del presente accordo dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda.

#### ***Art.6 - Periodi di franchigia ed esclusioni.***

I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:

- I seguenti giorni festivi infrasettimanali lavorati secondo programmi di servizio:
  - le festività civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
- le seguenti festività religiose:
  - Epifania (6 gennaio);
  - Ognissanti (1° novembre);
  - Immacolata Concezione (8 dicembre);
  - Festa del Patrono del Comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera.
- la giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato;
- dal 22 dicembre al 2 gennaio;
- dal venerdì precedente la Pasqua fino al martedì successivo;
- le ferie estive dal 1 agosto al 31 agosto;
- dal giorno precedente al giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale e amministrativa parziale.

In occasione di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale, nelle città in cui tali eventi si svolgono e per la durata degli stessi, limitatamente alla porzione/quartiere del territorio comunale dove si svolgono le manifestazioni individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, non sono effettuati scioperi.

Non è consentito lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, né lo sciopero a oltranza, o per singoli segmenti dell'intero ciclo del servizio, o a scacchiera, o lo sciopero bianco.

#### ***Art.7 Avvenimenti eccezionali***

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, tali da richiedere l'immediata ripresa del servizio.

***Art. 8 - Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio.***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare informazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, circa le organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza, i modi i tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la riattivazione integrale degli stessi.

In caso di servizio appaltato, la comunicazione di cui sopra è indirizzata dall'impresa anche al committente.

L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della Legge n. 146/1990.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, così come indicati nella proclamazione dello sciopero. Conseguentemente, non devono essere assunte iniziative che pregiudichino tale ripresa e i dipendenti devono assicurare, secondo le norme del CCNL, la disponibilità adeguata a consentire la pronta normalizzazione del servizio.

***Art. 9 - Individuazione delle prestazioni indispensabili.***

Si considerano prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge n. 146/1990 quelle relative a:

- a. Raccolta e trasporto dei rifiuti definiti pericolosi ai sensi della normativa vigente di legge.
- b. Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati pertinenti a:
  - utenze scolastiche;
  - mense pubbliche e private di enti assistenziali;
  - ospedali, case di cura e di riposo, centri di accoglienza;
  - stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;
  - caserme e carceri;
- c. Pulizia (spazzamento, raccolta dei rifiuti e lavaggio): dei mercati; delle aree di sosta attrezzate; delle aree di grande interesse turistico museale in misura non superiore al 20% delle aree dei centri storici così come individuate dai piani regolatori dei Comuni.
- d. Svuotamento dei mezzi di raccolta negli impianti, comprese le discariche, dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi aziendali eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle

caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e/o per il rilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi in caso d'interruzione totale delle forniture previste.

- e. Trattamento delle acque negli impianti di potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione.
- f. Servizio di pronto intervento da parte delle officine per l'assistenza ai mezzi e ai macchinari in servizio.
- g. Ripristino delle condizioni di sicurezza e dell'agibilità stradale a seguito di frane, nevicate, allagamenti e ostruzioni di reti fognarie.
- h. Servizio di vigilanza e di pronto intervento relativamente alla sicurezza dei cantieri e alla gestione degli immobili delle ATER.
- i. Attività funerarie (con riferimento all'Accordo 29.7.1991 per gli addetti ai servizi funerari nonché al D.P.R. n. 285/1990) quali:
  - servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilità a tale servizio finalizzata;
  - operazioni tanatologiche e conservative delle salme;
  - servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del DPR 10.9.90 n. 285;
  - rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o alla sepoltura;
  - trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera ovvero di salme giacenti nei depositi di osservazione oltre due giorni;
  - trasporto di salme a lunga distanza nel corso di effettuazione dello stesso, intendendosi per tale la sola impossibilità di interrompere il trasporto durante la sua effettuazione;
  - accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.9.90 n. 285;
  - verifiche rispondenza dei feretri alle norme di cui al DPR 285/90, relative esclusivamente ai servizi indispensabili sopra elencati;
  - accesso del pubblico ai cimiteri;
  - reperibilità per l'effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne, inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata;
  - seppellimento di feretri destinati all'inumazione, per scioperi di durata superiore alla intera giornata e comunque nel rispetto delle norme del DPR 285/90.
- l. Altre attività eventualmente svolte dalle imprese in applicazione dell'Accordo Regioni - Enti Locali 6/7/1995, che rientrino nel campo di applicazione dell'art. 1 della Legge n. 146/1990.

***Art. 10 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.***

- A. Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione, garantendo con la

programmazione degli organici minimi e meccanismi di rotazione il diritto di sciopero a tutto il personale.

L'impresa predispone il piano dei servizi esclusivamente per la copertura delle prestazioni indispensabili individuate all'art.9 del presente Codice di regolamentazione, e le relative quote di personale strettamente necessario, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di garanzia.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa è oggetto di esame preventivo tra l'impresa stessa e la RSU congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.

In caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il Prefetto che deciderà sulla materia.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo.

Laddove esistano intese e accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi in contrasto con il presente accordo, gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente regolamentazione.

- B. Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:
- a. ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;
  - b. individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi a essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto.

Non sono inseriti, altresì, nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili i rappresentanti delle RSU e i rappresentanti delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 8.

Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'impresa dà tempestiva comunicazione alle RSU e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL di settore degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

Il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i lavoratori in sciopero con altri dipendenti, assegnandoli a tal fine a *mansioni inferiori*, costituisce condotta antisindacale.

#### **Art. 11 Regolamento di servizio**

Nell'ambito delle previsioni dell'articolo 9 della presente regolamentazione le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali congiuntamente alle articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL di riferimento le forme di regolamentazione del servizio.

#### **Art. 12 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.**

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

#### **Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario.**

L'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.;

Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;

La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;



Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo;

In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito nella lettera E) dell'accordo sulle procedure di raffreddamento

La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

#### ***Art. 14- Esclusioni.***

Le disposizioni del presente Codice di regolamentazione in tema di preavviso minimo e d'indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

La mancata resa di prestazioni lavorative a seguito dell'omessa corresponsione della retribuzione sarà considerata legittimo rifiuto ex art. 1460 c.c., e come tale esentato dal rispetto delle procedure della legge n. 146/1990 e ss. mod., solo ove il ritardo nel pagamento delle retribuzioni sia tale da ledere il diritto costituzionale dei lavoratori a una esistenza libera e dignitosa.

La fattispecie dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., il rifiuto della prestazione non deve essere intermittente e a scelta dei lavoratori, ma continua fino all'adempimento della controparte.

L'inadempimento si considera reiterato quando il datore di lavoro è in arretrato di almeno una busta paga.

L'avvenuta corresponsione della retribuzione arretrata integra un'ipotesi di composizione del conflitto e, quindi, è assimilabile all' "*accordo tra le parti*", che costituisce, per espressa disposizione legislativa elemento ostativo della configurazione della revoca intempestiva quale forma sleale di azione sindacale.

Il presente Codice di regolamentazione è trasmesso a cura delle Associazioni datoriali alla Commissione di Garanzia, per la valutazione di idoneità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, 12, 13, 19 della legge n. 146/1990.